



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

Assessorato:
Ufficio proponente: RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA NUMERO 10 DEL 12-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO 2020 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 12-04-2021

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 12-04-2021

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del 29-04-2021

DELIBERA N. 9

|| Soggetta a controllo

|| Soggetta a comunicazione

|| Immediatamente eseguibile

|| Soggetta a ratifica

ASSENTI ALLA SEDUTA

Simoncini Sara	QUATRINI STEFANO	
ZAMPONI ALBERTO	MEDICI SABRINA	
PRIMUCCI RICCARDO	RIZZO MICHELE	
ZAMPONI GIUSEPPE	RIZZO PASQUALE	
ZAMPONI LUANA	IASELLA VINCENZO ANTONIO	
PAGLIONI LUCIA		

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 151, comma 7, dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, il Consiglio Comunale deve provvedere all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente entro il termine del 30 aprile;

VISTO il Titolo VI del decreto legislativo n. 267/2000, il quale disciplina le modalità di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

CONSIDERATO che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene, ai sensi dell'articolo 227, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende:

- a) il «*conto del bilancio*» che, ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 267/2000, dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- b) il «*conto economico*» che, ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo n. 267/2000, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale e rileva il risultato economico dell'esercizio;
- c) lo «*stato patrimoniale*» che, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 267/2000, rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 il rendiconto della gestione comprende tra gli altri:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);

- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);

VISTO il punto 5.4 del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*», allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che, in allegato al rendiconto dell'esercizio, sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell'esercizio;

RISCONTRATO che ai sensi dell'articolo 227, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011, sono inoltre allegati al rendiconto della gestione i seguenti ulteriori documenti:

- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
- la relazione dell'Organo di revisione, di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'elenco degli indirizzi Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo «*Amministrazione Pubblica*» relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2018;
- il «*piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*», ex decreto ministeriale 22 dicembre 2015 emanato a termini dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:

- Consiglio comunale n. 5 del 29 marzo 2021, a termini della quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (*DUPS*) 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021-2023;
- Giunta comunale n. 12 del 29 marzo 2021, a termini della quale è stato approvato il «*piano esecutivo di gestione (PEG) 2021-2023*»;

RICHIAMATI i successivi provvedimenti mediante i quali sono state apportate, in corso d'anno, variazioni in aumento ovvero in diminuzione a detti documenti di programmazione economico-finanziaria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 giugno 2020, di approvazione dell'assestamento generale e della verifica degli equilibri finanziari del bilancio 2020-2022, ai sensi rispettivamente degli articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26 29 giugno 2020, di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019, il cui risultato della gestione finanziaria evidenziava un «fondo di cassa» di € 144.349,88 e un «risultato di amministrazione» di € 113.842,80 così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				195.220,20
RISCOSSIONI	(+)	177.804,66	536.177,01	713.981,67
PAGAMENTI	(-)	99.139,15	665.712,84	764.851,99
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			144.349,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			144.349,88
RESIDUI ATTIVI	(+)	11.950,99	212.028,13	223.979,12
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	55.162,43	90.790,95	145.953,38
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			8.532,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			100.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) ⁽²⁾	(=)			113.842,80
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 ⁽⁴⁾				15.916,62
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				5.524,00
Altri accantonamenti				6.349,51
			Totale parte accantonata (B)	27.790,13
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				27.265,73
			Totale parte vincolata (C)	27.265,73
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	3.750,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	55.036,94
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

RICHIAMATI i provvedimenti a termini dei quali sono state applicate al bilancio di previsione 2019 quote del risultato di amministrazione per complessivi € 81.795,28 così distinte:

provvedimento	n.	data	tipologia	importo
Consiglio Comunale	18	26/7/2019	accantonato	4.583,38
			vincolato	27.265,73
			libero	35.446,17
Consiglio Comunale	25	29/11/2019	libero	14.500,00
totale				81.795,28

PRECISATO che, conseguentemente, alla data del 31 dicembre 2020 la composizione della parte «accantonata», della parte «vincolata», della parte «destinata agli investimenti» e della parte «disponibile» del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 deve intendersi così aggiornata:

descrizione	importo		
	accertato	utilizzato	disponibile
parte accantonata	27.790,13	4.583,38	23.206,75
parte vincolata	27.265,73	27.265,73	-
parte destinata agli investimenti	3.750,00	-	3.750,00
parte disponibile	55.036,94	49.946,17	5.090,77
totali	113.842,80	81.795,28	32.047,52

RILEVATO che deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 6 aprile 2021, si è proceduto all'operazione di *riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi* in conformità a quanto sancito dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e del punto 9.1 (*La gestione dei residui*) del «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui all'allegato 4/2 al citato decreto legislativo n. 118/2011, con i seguenti risultati finali complessivi:

descrizione dell'operazione	importo
saldo operazioni sui residui attivi (<i>operazioni attive e passive</i>)	- 826,86
residui passivi eliminati (<i>operazione attiva</i>)	68.916,34
saldo attivo	68.089,48

- ⇒ «residui attivi» da conservare al 31 dicembre 2020 per un totale di € 482.867,81, di cui:
- quanto a € 382.909,57 derivanti dalla gestione di competenza;
 - quanto a € 99.958,24 derivanti dalla gestione dei residui;
- ⇒ «residui passivi» da conservare al 31 dicembre 2020 per un totale di € 122.944,87, di cui:
- quanto a € 111.780,12 derivanti dalla gestione di competenza;
 - quanto a € 11.164,75 derivanti dalla gestione dei residui;
- ⇒ DATO ATTO che in sede di redazione del conto di bilancio 2020 sono stati riportati i valori finali contenuti nel rendiconto 2018 (cfr. punto 9.3 del principio contabile n. 4/2), con particolare riguardo:
- ⇒

- ⇒ al fondo di cassa iniziale, pari a € 144.349,88;
- ⇒ al fondo pluriennale vincolato di parte corrente, pari a € 8.532,82 e di quello di parte capitale, pari a € 100.000,00;
- ⇒ al carico dei residui attivi, pari a € 223.979,12;
- ⇒ al carico dei residui passivi, pari a € 145.953,38;

CONSIDERATO che in sede di verifica delle risultanze finali del fondo pluriennale vincolato di uscita in conto capitale del rendiconto 2019 e il fondo pluriennale di entrata in conto capitale del rendiconto 2020 ai sensi del decreto legislativo 118/2011 ,si è verificata una discordanza;

VISTO che l'importo del fondo pluriennale vincolato di uscita in conto capitale del rendiconto 2019 consultabile dalle scritture contabili di codesto ente, risulta essere di euro 100.000,00 mentre il fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale del rendiconto 2020 risulta essere di euro 99.201,43;

VERIFICATO che la discordanza deriva da un errore prettamente tecnico del gestionale il quale ha riportato nel bilancio 2020 un fpv di entrata inferiore rispetto a quello in uscita del 2019 di euro 798,57;

RITENUTO opportuno inserire "ora per allora" una variazione di bilancio volta ad adeguare lo stanziamento del fondo pluriennale vincolato di entrata del bilancio 2020;

APPURATO che:

- ⇒ il tesoriere comunale – Banca di credito cooperativo *Bcc* di Filottrano – in ottemperanza all'articolo 226 del decreto legislativo n. 267/2000 ha reso, per la parte di sua competenza, il conto dell'esercizio finanziario 2020 le cui risultanze di cassa collimano con le scritture contabili del Comune come di seguito riportato:

	segno	gestione		
		residui	competenza	totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019	+			144.349,88
Riscossioni	+	1.583.142,14	3.405.854,46	607.764,30
Pagamenti	-	899.363,18	4.030.299,73	663.064,80
Saldo di cassa al 31 dicembre 2020	=			89.049,38
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020	-			-
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020	=			89.049,38

- ⇒ il servizio finanziario dell'Ente ha predisposto il «*conto del bilancio*» dell'esercizio 2020 che presenta le seguenti risultanze finali complessive:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				144.349,88
RISCOSSIONI	(+)	123.194,02	484.570,31	607.764,33
PAGAMENTI	(-)	65.872,29	597.192,56	663.064,85
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			89.049,36

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			89.049,36
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	99.958,24	382.909,57	482.867,81 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.164,75	111.780,12	122.944,87
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			10.363,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			225.144,07
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			213.464,40
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾				27.946,91
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				1.000,00
Fondo contenzioso				5.000,00
Altri accantonamenti				45.186,60
Totale parte accantonata (B)				79.133,51
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				26.552,52
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				76.002,09
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				102.554,61
Totale parte destinata agli investimenti (D)				7.250,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				24.526,28
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

PRECISATO, per quanto concerne la «contabilità economico-patrimoniale», che il Comune avvalendosi della facoltà concessa ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal combinato disposto degli articoli 3, comma 12, e 11-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e degli articoli 222, comma 2, e 233-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000:

- ⇒ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dell'29 aprile 2016, stabili di rinviare la contabilità economico-patrimoniale all'esercizio 2017;
- ⇒ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 30 luglio 2018 stabili di rinviare la contabilità economico-patrimoniale all'esercizio 2018;
- ⇒ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20 maggio 2019, si è provveduto all'adozione della contabilità economico-patrimoniale nella redazione del rendiconto 2018;
- ⇒ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2020, di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019, fu stabilito di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, di cui l'ultima apportata dall'articolo 15-quater del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, rinviando all'esercizio finanziario 2020, quindi con rendicontazione nell'anno 2021,

l'adozione della contabilità economico-patrimoniale di cui agli articoli 229 e 230 del decreto legislativo n. 267/2000;

OSSERVATO che successivamente l'articolo 15-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2019, n. 58, ha novellato l'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) come segue:

«Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti all'articolo 232, comma 2, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011"»;

RICORDATO, a tale riguardo, che il Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto 2019, giusta deliberazione n. 15/2020, citata, stabilì di avvalersi della facoltà sopra menzionata rinviando all'esercizio finanziario 2020, quindi con rendicontazione nell'anno 2021, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

DATO ATTO che, conseguentemente, è stata redatta la situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2019 secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2019;

EVIDENZIATO, a tale proposito, che l'Ente si è avvalso di quanto previsto dal citato decreto ministeriale che ha stabilito che, solo per l'esercizio 2019, al fine di semplificare l'elaborazione della situazione patrimoniale, le seguenti voci possono essere valorizzate con importo pari a «zero»:

- AA Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;
- ACI rimanenze;
- ACII1a crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
- ADI ratei attivi;
- AD2 risconti attivi
- PAIIb riserve da capitale
- PAIII risultato economico dell'esercizio;
- PD3 acconti;
- PEI ratei passivi;
- PEII1 contributi agli investimenti
- PEII2 concessioni pluriennali

- PEI3 risconti passivi
- conti d'ordine;

OSSERVATO che il combinato disposto dell'articolo 151, comma 6, dell'articolo 227, comma 5, dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011, prevede che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 06 aprile 2021, avente per oggetto: «*Approvazione dello schema del rendiconto della gestione 2020 e della relazione illustrativa*»;

REPUTATO in conformità a quanto stabilito dall'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, come novellato dall'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, della facoltà di non procedere alla redazione «*bilancio consolidato*»;

VISTO il decreto interministeriale 28 dicembre 2018, recante «*Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2019-2021*» che all'articolo 2, ultimo periodo, recita «*I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020*»;

RILEVATO che dalla verifica degli indicatori relativi alla gestione 2019, desumibili dall'apposita tabella allegata al presente provvedimento ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, risultano superati due solo degli otto parametri ministeriali previsti per la verifica di specie; trattasi del parametro relativo all' Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti che supera il 48% e l'Indicatore sull' Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente che risulta minore del 22% per cui il Comune non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare i commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del «*saldo di competenza*» (il cosiddetto «*pareggio di bilancio*») e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

OSSERVATO che a partire dal bilancio 2019/2021, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza «*non negativo*» e pertanto:

- ✓ gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il «*risultato di amministrazione*» e il «*fondo pluriennale vincolato*» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011;
- ✓ cessano degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA, in tal senso, anche la circolare n. 3, protocollo n. 23202 del 14 febbraio 2019, della Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto: «*Circolare contenente*

chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)»;

RILEVATO che l'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dispone che gli enti locali alleghino al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

TENUTO conto, a tale fine, che nel corso dell'anno 2019 non si è fatto ricorso a contratti relativi a strumenti finanziari derivati e, quindi, tale obbligo non deve essere assolto da parte di questo Comune;

CONSIDERATO che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i prospetti dei dati SIOPE (*Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici*) e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto;
- ✓ l'articolo 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2009 dispone che gli enti soggetti alla rilevazione dei dati SIOPE alleghino al rendiconto i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
- ✓ lo stesso articolo 2 del predetto decreto prevede che, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'Ente e del Tesoriere, l'Ente allega al rendiconto una relazione predisposta dal responsabile finanziario, inviata entro venti giorni dall'approvazione del rendiconto alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, con cui sono esplicate le cause che hanno determinato tale situazione e le iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE;
- ✓ non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini di cui sopra le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'Ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento;

CONSIDERATO altresì che:

- l'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 138, dispone che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto, il quale è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'Ente Locale;
- con Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2012, n. 58350, è stato approvato lo schema tipo del prospetto da utilizzare per la rendicontazione delle spese di rappresentanza, da sottoscrivere a cura del Segretario dell'Ente, dal Responsabile del Servizio finanziario e dall'Organo di revisione economica-finanziaria;

RICORDATO che l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio 2011 ha

disposto la diminuzione dei costi degli apparati amministrativi con particolare riferimento:

- ⇒ ai compensi corrisposti ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo da ridursi del 10% rispetto al corrispondente ammontare alla data del 30.4.2010 (*cf. comma 3*);
- ⇒ alla spesa per studi e incarichi di consulenza da contenere entro il limite del 20% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cf. comma 7*);
- ⇒ alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza assumibili entro il limite del 20% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cf. comma 8*);
- ⇒ al divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (*cf. comma 9*);
- ⇒ alla spesa per missioni da contenere entro il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cf. comma 12*);
- ⇒ alla spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione che non deve essere superiore al 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cf. comma 13*);

EVIDENZIATO, a tale proposito, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 4 giugno 2012, ha stabilito che i limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 sono cumulabili e che quindi la verifica del rispetto della normativa andrà effettuata nel complesso;

VISTO l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone il divieto di sostenere spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, con possibilità di deroga esclusivamente per i contratti pluriennali già in essere e con esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

APPURATO che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 28 del 31 dicembre 2013, in riferimento alle misure di contenimento della spesa di funzionamento degli apparati amministrativi, ha affermato che sussiste l'obbligo per gli enti locali di rispettare il tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente, coerentemente con quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sopracitata sentenza n. 139/2012;

VISTI altresì i seguenti ulteriori vincoli e divieti vigenti per l'anno 2019:

- ❖ non applicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per i canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali (*cf. articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012*);
- ❖ possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con attestazione da parte dell'Agenzia del demanio,

previo rimborso delle spese, della congruità del prezzo (*cf. articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012*);

- ❖ divieto di rinnovo degli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, salvo la possibilità di proroga dell'incarico originario solo in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (*cf. articolo 7, comma 6, lettera c, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge n. 228/2012*);
- ❖ obbligo di destinazione dei proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili esclusivamente per la copertura di spese di investimento o, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito (*cf. articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012*);
- ❖ obbligo di prioritaria destinazione della quota del 10% dei proventi da alienazioni immobiliari all'estinzione anticipata dei mutui (*cf. articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015*);

VISTO l'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra, tra l'altro, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate e che la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;

RICORDATO che l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, dispone che gli enti sottoposti al «*patto di stabilità*» (ora cosiddetto «*pareggio di bilancio*»), assicurino la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

TENUTO CONTO che l'Ente è soggetto al vincolo di destinazione di una quota pari ad almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per le finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera c) della legge 29 luglio 2010, n. 120;

CONSIDERATO che, riguardo all'indebitamento, l'articolo 201 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che per l'anno 2018 l'importo complessivo degli interessi su prestiti, ivi compresi quelli derivanti da garanzie prestate a favore di terzi, non può superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo esercizio precedente (nella fattispecie l'esercizio 2015);

VISTI i commi 460 e 461 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi:

- *realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione per opere pubbliche (fattispecie inserita dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017);*

APPURATO al riguardo che, per l'esercizio in parola, tali proventi non sono stati utilizzati a copertura di spese correnti;

CONSIDERATO che il principio contabile di competenza finanziaria, previsto dal citato allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, introducendo il «*Fondo crediti dubbia esigibilità*» (FCDE) a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha rafforzato l'obbligo di accantonamento al fondo, sulla base di un metodo matematicamente definito;

REPUTATO che, in analogia a quanto praticato negli anni scorsi, il metodo della «*media semplice tra quanto accertato e quanto incassato*», applicato sui residui attivi mantenuti nel presente rendiconto, può considerarsi ampiamente sufficiente a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio di questo Ente tenuto conto che si è provveduto ad accantonare € 27.946,91;

PRECISATO che nel corso del 2020, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 novembre 2020, si è provveduto al riconoscimento e finanziamento di «*debiti fuori bilancio*» per complessivi € 3.581,67 per spese in conto capitale;

PRESO ATTO che le citate deliberazioni sono state regolarmente trasmesse alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

RAVVISATO che, come da attestazioni dei Responsabili dei servizi, al 31 dicembre 2020 non sussistono altri «*debiti fuori bilancio*» da riconoscere;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con le norme in materia di armonizzazione;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione di cui al verbale n: 5 del 08 aprile 2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 08 aprile 2021 al protocollo n. 1106, con la quale viene

espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

ACCERTATO che, giusta comunicazione in data 08 aprile 2021, protocollo n. 1107, il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 e i documenti allegati sono stati resi disponibili ai consiglieri comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal combinato disposto dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 22, comma 3 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

RITENUTO, per l'urgenza di attuare con tempestività i successivi molteplici adempimenti correlati con l'approvazione del rendiconto, di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e di cui n. 7 votanti:

- ⇒ favorevoli n. ;
- ⇒ contrari n. (_____);
- ⇒ astenuti n. ;

D E L I B E R A

- 1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 costituito:
 - ⇒ dal «*conto del bilancio*» che, redatto secondo il modello di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118/2011, è allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 - ⇒ dallo «*stato patrimoniale*» che, redatto in forma semplificata secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2019, è allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 riporta le seguenti risultanze finali complessive:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				144.349,88
RISCOSSIONI	(+)	123.194,02	484.570,31	607.764,33
PAGAMENTI	(-)	65.872,29	597.192,56	663.064,85
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			89.049,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			89.049,36
RESIDUI ATTIVI	(+)	99.958,24	382.909,57	482.867,81
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del</i>				<i>0,00</i>

<i>dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.164,75	111.780,12	122.944,87
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			10.363,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			225.144,07
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			213.464,40
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾				27.946,91
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				1.000,00
Fondo contenzioso				5.000,00
Altri accantonamenti				45.186,60
Totale parte accantonata (B)				79.133,51
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				26.552,52
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				76.002,09
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				102.554,61
Totale parte destinata agli investimenti (D)				7.250,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				24.526,28
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

«STATO PATRIMONIALE»

attivo	
descrizione	anno 2020
immobilizzazioni	1.271.630,96
crediti	454.920,90
disponibilità liquide	108.486,16
ratei e risconti	789,32
totale dell'attivo	1.835.827,34

passivo	
descrizione	anno 2020
patrimonio netto	1.568.277,97
fondi per rischi e oneri	51.186,60
trattamento di fine rapporto	0
debiti	216.362,77
totale del passivo	1.835.827,34

- 4) Di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione dell'esercizio 2020, distinti per anno di provenienza, così come riaccertati con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06 aprile 2021;
- 5) Di inserire "ora per allora" una variazione di bilancio volta ad adeguare lo stanziamento del fondo pluriennale vincolato di entrata del bilancio 2020 che per un errore prettamente tecnico del gestionale risulta piu' basso per un importo di euro 798,57 rispetto al fondo pluriennale vincolato di uscita in conto capitale del 2019 ;
- 6) Di approvare la relazione della Giunta Comunale al rendiconto 2020, di cui alla deliberazione n. 15 del 06 aprile 2020, il cui testo risulta dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta in conformità al combinato disposto dell'articolo 151, comma 6, e dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 267/2000.
- 7) Di approvare la tabella, redatta ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2018, relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, dalla quale risultano superati due solo degli otto parametri ministeriali previsti per la verifica di specie; trattasi del parametro relativo al' Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti che supera il 48% e l'Indicatore sull' Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente che risulta minore del 22% ; per cui il Comune non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio.
- 8) Di approvare i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE, dando atto che il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'Ente corrisponde con i risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE.
- 9) Di approvare il piano degli indicatori e dei risultati approvato con decreto ministeriale del 22 dicembre 2015.
- 10) Di approvare il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo nel corso dell'anno 2019, predisposto in conformità al combinato disposto dell'articolo 16, comma 26, del citato decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 e del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, da inviare, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Ente.
- 11) Di dare atto che nell'Ente non sono presenti strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 203/2008, per cui non è necessario compilare la prevista nota informativa.
- 12) Di dare atto che, sulla base delle risultanze del rendiconto 2020, sono stati rispettati i seguenti vincoli di legge:
 - a) la riduzione della spesa per il personale rispetto alla corrispondente spesa del 2008, ai sensi dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006;
 - b) la riduzione delle seguenti spese di funzionamento, tenuto conto dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139/2012 e dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con deliberazione a 28/2013:

- ⇒ studi e incarichi di consulenza, entro il 75% del limite previsto per il 2014 (20% del corrispondente ammontare dell'anno 2009);
 - ⇒ relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, entro il limite del 20% del corrispondente ammontare dell'anno 2009;
 - ⇒ missioni, entro il limite del 50% del corrispondente ammontare dell'anno 2009;
 - ⇒ attività esclusivamente di formazione, entro il limite del 50% del corrispondente ammontare dell'anno 2009;
 - ⇒ acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi, entro il limite del 30% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2011;
- c) la destinazione di una quota pari ad almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per le finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992, così come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), della legge n. 120/2010;
- d) l'importo complessivo degli interessi su prestiti, ivi compresi quelli derivanti da garanzie prestate a favore di terzi, entro il limite del 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del penultimo esercizio (nella fattispecie l'esercizio 2017).
- 13) Di dare atto che il rendiconto è stato redatto applicando il «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*», allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.
- 14) Di dare atto che, come da attestazioni dei Responsabili dei servizi, al 31 dicembre 2020 non sussistono «*debiti fuori bilancio*» da riconoscere.
- 15) Di disporre la pubblicazione del rendiconto della gestione sul sito Internet istituzionale in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
- 16) Di dare atto che al rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 sono allegati:
- ✓ i seguenti documenti così come elencati all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011:
 - a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità;
 - d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - f) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - g) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione;

- j) il prospetto dei dati SIOPE;
 - k) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distinti per anno di provenienza e capitolo;
 - l) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
 - m) la relazione della Giunta Comunale sulla gestione;
 - n) la relazione del Revisore dei conti;
- ✓ la nota informativa asseverata dall'Organo di revisione, relativa alla verifica dei debiti e crediti con le proprie società partecipate;
 - ✓ il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'anno 2018;
 - ✓ la certificazione in ordine alla tempestività dei pagamenti;
 - ✓ i seguenti documenti previsti all'articolo 227, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000:
 - a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dai soggetti considerati nel gruppo «*Amministrazione Pubblica*»;
 - b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 - c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
 - ✓ la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 267/2000,
 - ✓ la tabella inerente alla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (*FCDE*).
- 17) Di avvalersi, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, come novellato dall'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, della facoltà di non procedere alla redazione «*bilancio consolidato*».
- 18) Di trasmettere la presente deliberazione:
- ⇒ al Tesoriere Comunale
 - ⇒ alla Banca dati della pubblica amministrazione (*BDAP*) ai sensi del decreto ministeriale del 12 maggio 2016.

Quindi, stante l'urgenza di attuare con tempestività i successivi molteplici adempimenti correlati con l'approvazione del rendiconto, con successiva votazione resa in forma palese da n. consiglieri presenti e di cui n. votanti:

- ⇒ favorevoli n. ;
- ⇒ contrari n. (_____);
- ⇒ astenuti n.;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.